

# COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

## PIANO DEGLI INTERVENTI **RELAZIONE PROGRAMMATICA**

*Piano degli Interventi - Variante n. 2.1*

*Data 02.03.2018*

**Progettisti**  
Urbanista Raffaele GEROMETTA

TE Engineering  
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)  
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714

Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)  
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000

e-mail: [mateng@mateng.it](mailto:mateng@mateng.it)



## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
1.1 Il Piano degli Interventi nella legge urbanistica regionale 11/04 .....	3
1.2 I contenuti della Variante 2.1 al Piano degli Interventi del comune di Montecchio Maggiore .....	4
<b>2. IL DOCUMENTO DEL SINDACO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. CONTENUTI ED ELABORATI DI PIANO .....</b>	<b>7</b>
<i>Art. ....- Monetizzazione.....</i>	<i>7</i>
<b>4. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO e SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE .....</b>	<b>8</b>
4.1 Il dimensionamento del Piano.....	8
4.1 La Superficie Agricola Trasformabile .....	8
<b>5. CONSIDERAZIONI SULLE VALUTAZIONI AMBIENTALI .....</b>	<b>9</b>
<b>6. CONSIDERAZIONI IDRAULICHE .....</b>	<b>10</b>

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 IL PIANO DEGLI INTERVENTI NELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 11/04

La Legge Urbanistica Regionale n. 11/04 articola il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) in Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI) dove il PAT contiene le disposizioni strutturali della pianificazione comunale mentre il PI è lo strumento che definisce le disposizioni operative e si attua in coerenza con il PAT.

In particolare il Piano degli Interventi "individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità" (art. 12 L.R. 11/04).

Nello schema che segue vengono rappresentati i principali contenuti dei due strumenti che compongono il PRC.



Il Consiglio Comunale del Comune di Montecchio Maggiore (VI) ha adottato il PAT con Delibera n.42 del 30.09.2013; il PAT è stato successivamente approvato con ratifica provinciale attraverso la deliberazione del commissario straordinario n.100 del 28.05.2014; la Delibera di ratifica della Giunta Provinciale è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e conseguentemente il PAT è divenuto efficace 15 giorni dopo. Ai sensi della Legge Regionale 11/2004 (art. 48 comma 5 quater) dall'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio il preVigente Piano Regolatore Generale assume, per le parti compatibili con il PAT, la forza del Piano degli Interventi per il quale decorrono i termini di decadenza dei 5 anni relativi alle aree di trasformazione o espansione e per le nuove infrastrutture e servizi non attuati nel quinquennio (art. 18 comma 7).

Il PI costituisce la parte operativa del nuovo Piano Regolatore Comunale (PRC) e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA). Il Piano degli Interventi assumendo una connotazione programmatica deve rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.

La volontà della Amministrazione è stata quella di procedere alla stesura del Primo Piano degli Interventi (o effettivamente "Prima Variante" al Piano degli Interventi) in ottemperanza alla legge urbanistica regionale e per dare risposte concrete ai cittadini e agli operatori economici in campo urbanistico-edilizio, e al contempo effettuare un aggiornamento dello strumento urbanistico vigente rispetto alle scelte strategiche e puntuali del PAT, con particolare riferimento al tema del commercio e della strada mercato SR11. La Variante 01 al Piano degli Interventi è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21 marzo 2016.

## **1.2 I CONTENUTI DELLA VARIANTE 2.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE**

L'Amministrazione Comunale ha scelto di procedere alla stesura e alla approvazione del Variante 2.1 al Piano degli Interventi, di carattere prettamente normativo, in ottemperanza alla legge urbanistica regionale, il cui oggetto di riferimento è il tema della monetizzazione.

La monetizzazione cosiddetta sostitutiva consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici non reperibili o reperibili parzialmente per effetto dell'applicazione di previsioni specifiche inserite nelle NTO del Piano degli Interventi.

I principali temi affrontati dalla Variante 2.1 al Piano degli interventi si riassumono in:

- aggiornamenti dei criteri di applicazione della monetizzazione delle aree a standard;
- revisione della procedura e della stima dell'importo di monetizzazione delle aree a standard.
- integrazione e allineamento delle Norme Tecniche Operative ai nuovi contenuti del piano.

## 2. IL DOCUMENTO DEL SINDACO

---

La nuova legge urbanistica regionale introduce l'obbligo da parte dell'Ente Locale nel momento in cui intraprende la redazione di un nuovo strumento urbanistico operativo, definito Piano degli Interventi, di produrre un Documento del Sindaco che fissi gli obiettivi cui tendere e da raggiungere con la nuova pianificazione e progettazione (art. 18 L.R. 11/04).

Tale documento è stato presentato dall'Amministrazione Comunale di Montecchio Maggiore in apposita seduta del Consiglio Comune tenutasi il 24.10.2016.

In tale documento vengono delineati sia i requisiti del Piano che i principali effetti attesi dalle azioni di piano.

Il Documento del Sindaco diventa il punto di partenza per la redazione del nuovo Piano degli Interventi sia per i professionisti incaricati sia per aprire il dibattito e la partecipazione con i cittadini, con le categorie economiche, con i portatori di interesse in genere, affinché le scelte progettuali siano attuate nello spirito della trasparenza e con l'apporto degli utenti finali.

Gli obiettivi fissati dal documento del sindaco e sviluppati nella presente variante sono i seguenti:

In conformità con tali riflessioni, con le previsioni del PAT e con la normativa regionale, la Variante 2 al Piano degli Interventi, nel dettaglio:

- a. detterà le disposizioni operative del Piano Regolatore rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche;
- b. darà attuazione alle previsioni di PAT tramite interventi diretti o tramite Piani Attuativi, soprattutto in virtù delle manifestazioni di interesse dei cittadini;
- c. sottoporrà a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali;
- d. attuerà la perequazione, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando
- e. un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree;
- f. disciplinerà gli interventi di trasformazione definiti nel PAT, da realizzare per conseguire gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio.
- g. Disciplinerà l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo le regole di attribuzione/riconoscimento dei diritti generati;
- h. assicurerà la tutela e la conservazione quantitativa e qualitativa del territorio agricolo;
- i. predisporrà le norme tecniche operative e il prontuario della qualità architettonica delle trasformazioni e del
- j. paesaggio in generale.

In particolar modo la Var. 2.1 al Piano degli Interventi individua il tema della monetizzazione come prioritario. I presupposti di tale obiettivo e strumento di Piano muovono dal riconoscimento che il Piano deve effettuare la ricognizione e la qualificazione dei servizi, esistenti e di previsione, in termini qualitativi e quantitativi (con riferimento ai parametri minimi del Decreto Ministeriale DM 1444/1968).

Tale ricognizione si rende necessaria anche alla luce che all'interno dei centri urbani sono presenti ambiti che presentano un disordine urbanistico e condizioni di criticità, e per i quali la Variante deve indicare azioni e misure e regole per il loro riequilibrio, la loro ricucitura fisica e funzionale, il loro ridisegno urbanistico, la loro rifunionalizzazione in termini di attività, accessibilità, efficienza.

### 3. CONTENUTI ED ELABORATI DI PIANO

---

Il Piano degli Interventi è composto dagli elaborati necessari per rispondere agli obiettivi fissati dal Documento del Sindaco che in termini esemplificativi possono essere ricondotti a:

#### ELABORATI DESCRITTIVI

Elab. 02 Norme Tecniche Operative (Estratto)

Le variazioni apportate dal secondo Piano degli Interventi si traducono nell'articolato sotto riportato

#### **Art. ....- Monetizzazione**

##### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

*Legge 28.01.1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli*

*DPR 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*

*Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio" Art. 32*

- 1. La monetizzazione sostitutiva consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici non reperibili o reperibili parzialmente per effetto dell'applicazione di previsioni specifiche inserite nelle NTO del Piano degli Interventi.*
- 2. La monetizzazione è autorizzata dal Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale su espressa domanda formulata dai soggetti obbligati al reperimento degli standard urbanistici. Il Consiglio Comunale può negare la monetizzazione qualora le condizioni dei luoghi siano tali da non permettere, per un corretto assetto urbanistico, la riduzione degli standard della zona, oppure qualora non ravvisi una compensazione dell'interesse pubblico sacrificato con la monetizzazione. In ogni caso per poter procedere con la monetizzazione, il dimensionamento dello strumento urbanistico generale dovrà avere una previsione di standard superiore ai minimi di legge e per effetto della monetizzazione gli standard previsti dallo strumento urbanistico generale non dovranno scendere sotto i minimi di legge.*
- 3. L'importo relativo al valore delle aree, oggetto di monetizzazione, è stabilito con atto deliberativo del Consiglio Comunale.*
- 4. Nel caso in cui sia prevista la monetizzazione di aree con destinazione a verde o di aree permeabili, dovrà essere garantito il mantenimento della medesima superficie permeabile.*

## 4. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO E SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE

---

### 4.1 IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

---

Il presente capitolo risponde ai requisiti previsti dall'art. 17 della L.R. 11/04, comma 1 *“Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA)”* e comma 5 dove specifica che tra gli elaborati del P.I. vi deve essere *“una relazione programmatica che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico”*.

In tal senso si evidenzia che non vi sono modifiche al dimensionamento di Piano in conseguenza alle modifiche apportate dalla presente Variante,

### 4.1 LA SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE

---

Nella logica della riduzione del consumo di suolo, la legge regionale ha fissato una norma rigida per controllare tale fenomeno. La quantità massima di sottrazione di superficie agricola da destinare ad altri usi è stata fissata in sede di redazione del P.A.T. attraverso l'applicazione di un preciso indice pre-stabilito dalla legge regionale e dagli Atti di Indirizzo conseguenti.

Per il comune di Montecchio Maggiore, la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) massima trasformabile è stata stabilita in **134.800 mq** rispetto alla quantità massima **207.700 mq**.

In fase di redazione ed implementazione del Piano degli Interventi è quindi necessario valutare quanta S.A.U. viene consumata dagli interventi previsti dal Piano, in conformità con il PAT.

In tal senso si evidenzia che in conseguenza alle modifiche apportate dalla presente Variante, non si assiste ad un riduzione della Superficie Agricola Trasformabile.

## **5. CONSIDERAZIONI SULLE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

---

La Variante 2.1 al Piano degli Interventi interviene a livello normativo sul tema della monetizzazione, ovvero la corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici non reperibili o reperibili parzialmente per effetto dell'applicazione di previsioni specifiche inserite nelle NTO del Piano degli Interventi.

La modifica della normativa del PI consiste nell'aggiornamento dei criteri di applicazione della monetizzazione e nella revisione della procedura e della stima dell'importo di monetizzazione delle aree a standard.

La variante non va ad agire sui parametri urbanistici e sulle scelte urbanistiche di trasformazione del territorio già effettuate e valutate in sede di PAT e di procedura VAS applicata al PAT, ma specifica le modalità attuative della monetizzazione degli standard, già prevista dalla normativa urbanistica.

Pertanto la variante 2 può rientrare nel caso di esclusione di cui al punto 5 lettera e) dell'allegato A alla DGR 1717/2013.

## 6. CONSIDERAZIONI IDRAULICHE

---


Le presenti considerazioni idrauliche redatte dall'Ing. Lino Pollastri, già redattore della V.C.I. allegata al PAT comunale, sono conformi alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948/2009 in materia di "individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico, indicazione per la formazione di nuovi strumenti urbanistici" e, in particolare, all'ultimo punto dell'allegato A che dispone che, per le varianti che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere prodotta dal tecnico progettista una asseverazione di non necessità della valutazione idraulica.

Si riporta di seguito estratto delle Norme di carattere idraulico, a livello di prescrizioni e vincoli, che sono state recepite nelle N.T.A. del presente P.A.T. Esse hanno valore su tutto il territorio comunale di Montecchio Maggiore.

### Edificazione

#### 1. Per tutti gli interventi di nuova edificazione:

- a) dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio di Bonifica competente sul territorio; a tal scopo dovrà essere predisposta una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, etc.) dimensionati sulla base dei volumi di compensazione calcolati come indicato nel capitolo 12 della Valutazione di Compatibilità Idraulica, rispettando ad ogni modo i valori minimi di compensazione pari a:
  - 700 m<sup>3</sup>/ha per superficie impermeabilizzata delle zone industriali;
  - 500 m<sup>3</sup>/ha per superficie impermeabilizzata delle zone residenziali.
- b) Il volume di invaso individuato potrà essere realizzato mediante sovradimensionamento di condotte di raccolta acque bianche e depressioni parziali e/o totali delle aree a verde. In tal caso sarà conteggiato fra la quota di scorrimento del manufatto di laminazione e la quota di stramazzo della paratia con bocca tarata.
- c) L'invaso ricavato dovrà raccogliere esclusivamente il deflusso dell'ambito oggetto di intervento senza ricevere deflusso idraulico da aree limitrofe. Eventuali corsi d'acqua intersecanti l'ambito di lottizzazione dovranno defluire a valle del manufatto di laminazione.
- d) Nelle successive fasi di pianificazione e progettazione dovrà essere concordata con il Consorzio la portata massima ammissibile allo scarico per ciascun ambito di trasformazione / riconversione, indicativamente pari a 10 l/sec\*ha su tutto il territorio interessato dal PAT.
- e) Il sistema di laminazione dovrà essere dotato, alla sua sezione di chiusura, di un manufatto di controllo dotato di paratia con bocca tarata per il rilascio della portata massima consentita e di sfioro di sicurezza. L'altezza di stramazzo dovrà essere posta a quota inferiore di almeno cm 50 rispetto alla quota minima del piano viario di lottizzazione. La quota di scorrimento del manufatto suddetto (alla bocca tarata), venga mantenuta pari o superiore alla quota di piena normale del corpo idraulico ricettore, immediatamente a valle del manufatto medesimo. La sommità del manufatto di controllo venga chiusa con grata metallica calpestabile e la bocca tarata venga protetta da griglia di intercettazione di corpi grossolani. Il fondo del manufatto suddetto, venga mantenuto a quota più bassa di almeno cm 30 – 40 rispetto alla quota di scorrimento. Facoltativamente, la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore.



- f) Nelle aree individuate come “a deflusso superficiale difficoltoso” e nelle aree a pericolosità idraulica P0 perimetrate nel PTCP di Vicenza, la quota di imposta dei fabbricati dovrà essere mantenuta superiore di almeno cm 20 rispetto al piano campagna. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, dovranno essere dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento. Si prescrive inoltre che, qualora si vogliano realizzare aperture quali prese d'aria o bocche di lupo, l'altezza di posizionamento delle stesse rispetto al piano campagna dovrà essere valutata da tecnico qualificato.
- g) Si raccomanda di realizzare le aperture quali prese d'aria o bocche di lupo, nonché ogni accesso, non controflusso rispetto alla pendenza dei rilievi collinari.
- h) Dovrà essere mantenuto in costante efficienza idraulica il sistema di laminazione e le affossature private.
- i) Per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con  $T_r=50$  anni e fino al 75% per le piogge con  $T_r=200$  anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di  $10^{-3}$  m/s e frazione limosa inferiore al 5%) si possono adottare pozzi disperdenti nel numero di 20 per ettaro di superficie impermeabilizzata, aventi diametro interno 1,5 m e profondità 5 m, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. In alternativa ai pozzi drenanti potrà essere concordato con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta l'utilizzo di tubazioni forate o trincee drenanti, solo nelle aree in cui la profondità della falda risulti maggiore di 2 m. Andrà considerato un franco di 1 m dal fondo della trincea al livello di massima escursione di falda. Nel caso di condotta essa deve essere avvolta da almeno 30 cm di materiale ghiaioso avente pezzatura dai 50 ai 150 mm. La rete di drenaggio deve avere un pozzetto di ispezione a monte e uno a valle. La distanza tra due linee drenanti deve essere di almeno 1 m. Per la linea perdente deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza collegato alla rete di smaltimento superficiale.
- j) In corrispondenza dei corsi d'acqua presenti, particolare attenzione dovrà essere posta per il rispetto della fascia di rispetto dagli stessi e nella realizzazione degli interventi che non dovranno ridurne le sezioni

idrauliche. Quindi eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti degli stessi.

### Viabilità e parcheggi

#### 2. Gli interventi di nuova realizzazione:

- a) degli accessi devono:
  - Prevedere la quota di sottotrave dell'impalcato in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;
  - Privilegiare la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni in cls;
- b) della viabilità devono:
  - Essere dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti;
  - Prevedere fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture, al fine di non sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Salvo che le verifiche di dettaglio di cui al punto precedente dimostrino la necessità di misure ancor più cautelative, va adottata per la nuova viabilità una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc/ha di superficie di intervento;
  - Garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati;
  - Prevedere, qualora ne sia comprovata l'importanza strategica dal punto di vista della gestione idraulica del territorio Comunale, il sovra-dimensionamento delle opere di mitigazione idraulica;
- c) delle superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso devono:
  - Utilizzare, preferibilmente, materiali drenanti ed assorbenti posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione del terreno. Va verificata caso per caso l'applicabilità di tale indicazione, tenendo conto delle limitazioni in merito alla qualità delle acque infiltrabili direttamente nel sottosuolo dettate dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto.

### Rete Fognaria

#### 3. Il rilascio dei Certificati di Agibilità da parte del Comune è subordinato:

- a) all'attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste emessa dal soggetto gestore, fatto salvo eventuale sistema di smaltimento alternativo autorizzato dalle autorità competenti;
- b) alle condizioni, fissate dal soggetto gestore, finalizzate a garantire il trattenimento delle "acque di supero" all'interno dell'area di pertinenza, in recipienti appositamente realizzati, in modo da convogliarle alla fognatura, con sistemi idonei, in tempi successivi alle precipitazioni meteoriche.

### Rete idraulica

#### 4. Lo scarico nei fossati e nei corsi d'acqua delle portate di pioggia o depurate è subordinato a:

- a) rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall'Ente gestore degli stessi a tutela dell'idoneità all'uso in cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio;
- b) rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto.

#### 5. Le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità sono vietate, come previsto dall'Articolo 115 del D. Lgs. 152/2006. Le eventuali tombinature devono comunque:

- a) essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica;
- b) avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;

- c) *recuperare, nei casi di chiusura dei fossati, l'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone adibite a verde;*
- d) *garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi meccanici).*

### Generali

- 6. *Nel dimensionamento dei volumi di laminazione deve essere:
  - a) *garantito il rispetto del limite di portata scaricabile;*
  - b) *invasata l'eccedenza per tutta la durata dell'evento di progetto.*Il limite di portata scaricabile è fissato in 10 l/s/ha per tutto il territorio Comunale.*
- 7. *Dovranno essere esplicitate le prescrizioni di carattere idraulico nei permessi a costruire e nelle autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, etc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, verificato il rispetto delle prescrizioni stesse, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.*
- 8. *Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.*

### In sintesi

Considerato che gli interventi previsti sono di tipo normativo e precisamente relativi a strumenti di attuazione/gestione dei parametri urbanistici delle trasformazioni e che il comma 4 del nuovo articolo definisce che “ *Nel caso in cui sia prevista la monetizzazione di aree con destinazione a verde o di aree permeabili, dovrà essere garantito il mantenimento della medesima superficie permeabile*”

### si assevera

che le modifiche proposte non comportano trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo l'attuale regime idraulico e pertanto non risulta necessaria la valutazione idraulica di cui alla D.G.R.V. n. 2948/2009. In ogni caso si richiama il rispetto delle Norme Idrauliche presenti nelle NTA del PAT, precedentemente riportate e alle specifiche eventuali valutazioni di Compatibilità Idraulica relative alle future Varianti al Piano degli Interventi.